



COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO I CENTRO EST



PATTO di COLLABORAZIONE ORDINARIO

GIA' "ACCORDO DI ADOZIONE", DI CUI ALLA D.G. N° 380/2004, PER LA CURA E
MANUTENZIONE IN GESTIONE CONDIVISA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SITE IN
VIA CORSICA-FRONTI CIVV. 4 - 6

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

Nella sede del Municipio I Centro Est situata in via delle Fontane 2 – 16126 Genova, in esecuzione della D. D. n° 152 del 21 novembre 2018, che ha approvato il Patto di Collaborazione in oggetto:

tra

- Il Comune di Genova - Municipio I Centro Est, con sede legale in Genova 9, C. F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato da Marco Pasini, nella sua qualità di Direttore del Municipio, in virtù del Provvedimento del Sindaco N° 232 del 28.06.2018 ed ai sensi del Vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta;

e

- [REDACTED], in qualità di Direttore Generale di "MELIA' HOTEL GENOVA" e Procuratore Speciale di Solmelia Italia S.r.l. di socio unico, di seguito denominato "Soggetto Proponente", con sede in via Corsica 4 -16128 Genova.

premesse

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani;
- che il Patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il Patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
- che il Municipio I Centro Est, promuove iniziative volte a salvaguardare ed a migliorare la qualità del verde pubblico, attraverso il coinvolgimento di privati cittadini, Associazioni di Volontariato, enti, soggetti pubblici o privati nella gestione manutentiva delle aree verdi di competenza municipale.

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto del Patto di Collaborazione

Il presente Patto di collaborazione disciplina una proposta di tipo ordinario ai sensi degli Artt. 7 e 8 del Regolamento vigente in materia. L'oggetto del Patto di Collaborazione, é la cura e manutenzione in gestione condivisa delle Aree a Verde Pubblico site in via Corsica-fronte civv. 4-6, meglio definite nell'allegata planimetria (All.A-Stralcio Planimetrico).

Art. 2 – Obiettivi e Azioni

Il presente Patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio I Centro Est, d'ora in poi Municipio, ed il Soggetto Proponente.

Nello specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono:

- a) la cura e manutenzione delle Aree Verdi, di cui all'oggetto;
- b) pulizia costante dell'area e mantenimento dello stato di decoro;
- c) vigilanza sulla corretta fruizione dell'area;
- e) segnalazione di atti vandalici e situazioni di pericolo anche potenziale;

Art. 3 – Modalità di collaborazione

Il Municipio ed il Soggetto Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità;
- in particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla Civica Amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati all'Art. 2 del presente Patto nel rispetto dei principi del suddetto Regolamento.

Il Soggetto Proponente si impegna a:

- effettuare la propria cura e spese la regolare manutenzione delle Aree Verdi secondo le indicazioni e il Piano di Manutenzione allegato (All. B-Piano di Manutenzione), concordato con gli Uffici Tecnici del Municipio;
- effettuare esclusivamente gli interventi previsti nel Piano di Manutenzione ed a non intraprendere iniziative volte a modificare lo stato dei luoghi senza un preventivo accordo con gli Uffici Tecnici del Municipio;
- effettuare la vigilanza in maniera discreta, senza interventi verbali nei confronti di utenti che attuano comportamenti non consoni al decoro dei luoghi ed alla loro funzione o che possano ingenerare situazioni di pericolo o causare danni: il Soggetto Proponente dovrà limitarsi a segnalare immediatamente alla **Polizia Locale** od ai **Carabinieri** della Stazione più vicina, le situazioni rilevate;
- segnalare all'**Ufficio Segnalazioni dell'Area Tecnica del Municipio**, le situazioni di pericolo, anche potenziali, derivanti da impianti arborei, impianti tecnici, arredi e strutture ivi presenti;

Il Municipio si impegna a:

- garantire eventuali interventi manutentivi di supporto all'attività svolta dal Soggetto Proponente;
- garantire, attraverso un sistematico monitoraggio dell'area, il rispetto del Piano di manutenzione nonché, la corretta esecuzione degli interventi concordati;

Art. 4 – Responsabilità

Si conferma:

- l'attribuzione di responsabilità civile nei confronti di terzi alla Ditta esecutrice/affidataria della manutenzione del verde, durante l'esecuzione degli interventi come concordati e previsti dal presente Atto;
- l'attribuzione della normale responsabilità civile nei confronti di terzi alla Civica Amministrazione prevista per tutti gli spazi aperti alla fruizione pubblica, non essendo "MELIA HOTEL GENOVA" rappresentato legalmente dal Direttore Generale ██████████ titolare di nessuna forma di Concessione né di godimento reale delle Aree Verdi, oggetto del presente Atto.

Art. 5 – Trasparenza, Misurazione e Valutazione

Il Municipio:

- si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica;
- garantisce al Soggetto Proponente la facoltà di diffondere pubblicamente la propria attività con i mezzi di comunicazione che riterrà più idonei;
- si impegna a pubblicare il presente Patto di Collaborazione sulla piattaforma del Comune di Genova dedicata all'Amministrazione condivisa.

Art. 6 – Controversie

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente.

Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di cui all'Art: 20 del Regolamento.

Art.7 – Durata, Sospensione e Revoca

- Il presente Patto di Collaborazione ha la durata di anni **1 (uno)** dalla data della sottoscrizione. Qualora non intervengano disdette da una delle due parti, il Patto si intende prorogato di anno in anno senza ulteriori provvedimenti fatta salva una preventiva verifica da parte degli Uffici Tecnici del Municipio rispetto a quanto concordato;
- E' onere del Soggetto Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività e/o iniziative e di ogni evento che possano incidere su quanto concordato nel presente Patto;
- Il Comune di Genova e/o il Municipio, per sopraggiunti motivi di interesse generale, possono disporre la revoca del presente Patto;
- Il Municipio si riserva di interrompere il presente Patto di Collaborazione in caso di inosservanza dei termini o inadempienze tecnico-operative, con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo.

Art. 8 – Modifiche al Patto di Collaborazione

- Ogni eventuale modifica al presente Patto dovrà essere espressamente concordata tra le parti contraenti;
- Qualunque intervento di modifica al Piano di Manutenzione ovvero, allo stato attuale delle Aree Verdi, in ordine alla vegetazione, impianti, arredi e manufatti dovrà essere, sempre, preventivamente concordato con gli Uffici Tecnici del Municipio;
- Qualunque intervento di modifica allo stato attuale delle Aree Verdi, non espressamente autorizzato dagli Uffici Tecnici del Municipio, dovrà essere rimosso secondo i tempi e le modalità indicate dagli Uffici competenti del Municipio, ed ogni onere per il ripristino dello stato dell'arte al momento della sottoscrizione del presente Patto, sarà addebitato al Soggetto Proponente.

Art. 9 – Rapporti Economici


- Il rapporto tra le parti è a titolo gratuito, nessun corrispettivo è dovuto da parte del Comune/Municipio a favore del Soggetto Proponente per i lavori eseguiti.

Art. 10 – Norma finale

- Per quanto non espressamente convenuto nel presente Patto, vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni urbani";
- Il presente Atto aggiorna e sostituisce integralmente l'Accordo di Adozione, di cui alla D.G. n° 380/2004, di pari oggetto, sottoscritto dal Dott. Paolo Doragrossa in data **16 aprile 2012**;
- Il presente Atto è redatto in duplice copia, completa degli Allegati (A-B), e conservato da ciascuno dei firmatari;
- Gli Allegati, che costituiscono parte integrante del presente Atto, riguardano:
 - 1) All. A – Stralcio Planimetrico
 - 2) All. B - Piano di Manutenzione

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova,


 11.12.2018

Per il Comune di Genova – Il Direttore del Municipio I Centro Est
Dott. **Marco Pasini**

.....

Il Soggetto Proponente–Rappresentante Legale di "MELIA' HOTEL GENOVA"








PATTO DI COLLABORAZIONE – AREE VERDI SITE IN VIA CORSICA
FRONTE CIVV. 4 - 6

STRALCIO PLANIMETRICO

ALLEGATO A





**PATTO DI COLLABORAZIONE – AREE VERDI SITE IN VIA CORSICA
FRONTE CIVV. 4 - 6**

PIANO DI MANUTENZIONE

ALLEGATO B

Il Piano di Manutenzione riferito alle Aree Verdi in oggetto, prevede:

1. pulizia generale delle Aree Verdi costante e regolare, raccolta foglie, materiali e rifiuti vari;
2. eliminazione delle piante infestanti, compreso l'apparato radicale, secondo necessità;
3. pulizia delle piante dalle parti secche, secondo necessità
4. rimozione e sostituzione tempestiva delle piante in sofferenza;
3. zappettatura e arieggiatura del terreno, almeno una volta l'anno;
4. potatura, risagomatura e concimazione organica di fondo da eseguirsi in autunno ed una concimazione a ripresa della stagione vegetativa;
6. verifica corretto funzionamento dell'impianto di irrigazione e segnalazione di eventuali anomalie e/o guasti all'Ufficio Segnalazioni dell'Area Tecnica del Municipio I Centro Est.

P.S. Eventuali trattamenti fitosanitari, nonché la tipologia dei prodotti e le modalità di applicazione degli stessi, dovranno essere sempre concordati con gli Uffici Tecnici del Comune; in ogni caso dovranno essere utilizzati solo prodotti in libera vendita e per i quali non sia richiesto il "patentino" rilasciato dalla Regione .

Si conferma che:

- **rimane di esclusiva competenza di A.S.ter ogni intervento manutentivo sugli impianti arborei;**
 - le prestazioni manutentive inerenti le Aree Verdi in oggetto, svolte da "MELIA' HOTEL GENOVA" ██████████, sono state tutte preventivamente definite e concordate con gli Uffici Tecnici del Municipio Centro Est;
 - sarà cura degli Uffici Tecnici del Comune provvedere ad un sistematico monitoraggio di tale area al fine di garantire il rispetto del Piano di manutenzione nonché, la corretta esecuzione degli interventi concordati;
 - qualunque intervento di modifica, in ordine alla vegetazione, impianti, manufatti dovrà essere, **sempre**, preventivamente concordato con gli Uffici Tecnici del Municipio Centro Est;
 - qualunque intervento di modifica, non autorizzato direttamente dagli Uffici Tecnici del Municipio Centro Est, dovrà essere rimosso secondo i tempi e le modalità indicate dagli Uffici competenti del Municipio, ed ogni relativo onere per il ripristino dello stato originario delle cose sarà addebitato al titolare del presente Contratto.
- nel caso siano rilevate situazioni di pericolo, anche potenziale, derivanti da impianti arborei, impianti tecnici e strutture, la segnalazione andrà indirizzata all'**Ufficio Segnalazioni dell'Area Tecnica del Municipio I Centro Est – Via delle Fontane 2-16126 Genova:**



- tel. 010. 5574563
- fax 010.5574564 - 010.5574614
- municipio1segnalazioni@comune.genova.it